



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 2269/2021

**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1361/2021**

OGGETTO: S.P. BS 668 "LENESE". FASCICOLO 33/2021 ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE TRA LA PROGRESSIVA KM 12+231 E LA PROGRESSIVA KM 13+240, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTICHIARI.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Richiamato

- il Decreto del Presidente della Provincia n 205 del 07/10/2020 di conferimento all'arch. Pierpaola Archini, dell'incarico di direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;
- Le determinazioni dirigenziali n 756, rettificata con determinazione n 780, e n 765 del 31/5/2019 con le quali sono state conferite le Posizioni Organizzative e le determinazioni dirigenziali n 1428 e n 1429 del 15/10/2020 con le quali sono state delegate alcune funzioni dirigenziali fino al 31/5/2022;

Premesso che,

- con provvedimento n 1169/21 del 26/03/21, il Settore delle Strade della Provincia di Brescia, ha rilasciato alla Ditta A2A CICLO IDRICO S.P.A con sede a BRESCIA (BS) in Via Lamarmora, 230, la concessione ad eseguire i lavori di posa d'impianto tecnologico sotterraneo per l'estensione di rete fognaria, nel territorio del Comune di Montichiari;
- con provvedimento n 1252/2021 del 06/04/2021 questo Settore, per consentire l'esecuzione dei lavori e al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza al transito veicolare, ha regolamentato la circolazione stradale in avvicinamento e nell'area di cantiere;
- l'impresa incaricata per l'esecuzione dei lavori è la ditta Mazza S.r.l., con sede a Borgosatollo (BS) in via Roma n 66;

Considerato che, al fine di poter completare i lavori di cui sopra la ditta Mazza S.r.l., succitata, con istanza pervenuta in data 25/06/21 ha chiesto a questo Settore la proroga dell'ordinanza n 1252/2021 del 06/04/2021, sino al giorno 18/09/21;

Ritenuto che, per consentire l'esecuzione dei lavori sopraindicati e, nel contempo, garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli utenti della strada, si renda necessaria la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'emissione della richiesta ordinanza;

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto

legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;

Visto l'art.107 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

1. la regolamentazione della circolazione stradale, dalle ore 0.00 del giorno 10/07/21 alle ore 24.00 del giorno 18/09/21, per tutte le categorie di utenti in transito sulla S.P. BS 668 "Lenese" nel territorio del Comune di Montichiari, mediante l'istituzione:

- del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, per tratti non superiori a 150 m, dalla progressiva km 12+231 alla progressiva km 13+240;
- del divieto di sorpasso e del limite massimo di velocità a scalare a 30 km/h in avvicinamento e nell'area di cantiere;

2. che la regolamentare segnaletica sia installata a cura e spese della Ditta Mazza s.r.l., con sede a Borgosatollo (BS) in via Roma n 66, che dovrà operare nel pieno rispetto del vigente Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/7/2002 inerente il segnalamento temporaneo e loro successive modifiche ed integrazioni: la Ditta stessa resta unica responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica esposta o dalla mancata manutenzione della stessa;

3. che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della strada l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;

4. l'invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti destinatari:

Al Sorvegliante di Zona – Sig. Giacomo Scalmana: gscalmana.brescia.it

Alla Ditta Mazza S.r.l.: tecnico.mazzasrl.it

Al Comune di Montichiari: ufficio.protocollo.montichiari.it

Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs.interno.it

Questura di Brescia: gab.quest.bs.poliziadistato.it

Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704.carabinieri.it

Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolstrada.bs.poliziadistato.it

Comando Polizia Provinciale – Sede

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia.vigilfuoco.it

Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl.agenziatplbrescia.it

Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo.areu.lombardia.it

FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai.it

ACI – Automobile Club Italia – Brescia: automobileclubbrescia.aci.it

Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede

Documento Firmato Digitalmente

Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede
Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: redazione.brescia.it

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Per quanto attiene l'apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Il funzionario tecnico

LUISA ZAVANELLA

Brescia, li 28-06-2021